



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Fascicolo n. 50608

protocollo.prefch@pec.interno.it

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

tch30512@pec.carabinieri.it

dipps215.0300@pec.poliziadistato.it

protocollo@pec.comuneortona.ch.it

comune.tollo@legalmail.it

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

autostradepertilialiad7pescara@perc.autostrade.it

m.orsini@provincia.chieti.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Al Sig. Sindaco del Comune di
ORTONA

Al Sig. Sindaco del Comune di
TOLLO

Alla Regione Abruzzo
Servizio Trasporti PESCARA

Spett.le Autostrade per l'Italia S.p.A.

All'Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

OGGETTO: Ordinanza n. 844 del 12/07/2024 – Proroga dell'Ordinanza n. 839 del 20/06/2024 di chiusura al traffico veicolare della S.P. n. 44 "Tollo-Villa San Leonardo" in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 244 (A14 Km 403+949) fino alla data del 26/07/2024.

Si trasmette copia dell'ordinanza in oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sulla pagina web <https://shorturl.at/xUKn9> del sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

ORDINANZA n. 844 del 12/07/2024

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Proroga dell'Ordinanza n. 839 del 20/06/2024 di chiusura al traffico veicolare della S.P. n. 44 "Tollo-Villa San Leonardo" in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 244 (A14 Km 403+949) fino alla data del 26/07/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la richiesta inviata da Autostrade per l'Italia S.p.A. prot. ASPI/T7/2024/0002328/EU del 11.06.2024 acquisita al prot. n. 12780 in data 11.06.2024, riguardante la necessità di interdire temporaneamente la circolazione veicolare per l'esecuzione di interventi di manutenzione sul cavalcavia autostradale n. 244 della A14 lungo la S.P. n. 44 "Tollo-Villa San Leonardo", nel Comune di Ortona;

CONSIDERATO che, come comunicato dalla predetta Società con successiva nota prot. DT7/TEC/SPM/FEC del 19.06.2024, acquisita al prot. n. 13583 in pari data, la tipologia dei lavori da eseguire (riparazione porzioni di elementi portanti, posizionamento nuove piastre di cerniera, inserimento nuovo perno di collegamento e altri interventi su elementi strutturali) non consente di disciplinare la circolazione veicolare mediante installazione del senso unico alternato ma, al fine di garantire le condizioni di sicurezza dell'utenza stradale e del personale adibito all'esecuzione dei lavori nonché l'esecuzione a regola d'arte degli interventi, si rende necessario disporre la chiusura al traffico nel tratto stradale sopra indicato;

VISTA la precedente ordinanza n. 839 del 20/06/2024 con cui si ordinava la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale sopra indicato dal 24/06/2024 al 12/07/2024;

VISTA la richiesta di proroga dell'ordinanza sopra richiamata inviata da Autostrade per l'Italia S.p.A. acquisita al prot. n. 15310 del 10/07/2024;

VISTI gli artt. n. 5 e n. 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con d.P.R. n. 492/1992; il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria sia strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali" ed il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;

ORDINA

la sospensione della circolazione veicolare sulla S.P. n. 44 "Tollo-Villa San Leonardo" in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 244 (A14 Km 403+949) con decorrenza immediata e fino al **26/07/2024** con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale, comunale e statale limitrofa come da planimetria allegata alla presente.

L'installazione ed il mantenimento in efficienza della relativa segnaletica stradale, di cui alla planimetria allegata, conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, è a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A. o, per essa, dell'impresa esecutrice, che restano gli unici responsabili, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando la Provincia di Chieti ed il personale da essa dipendente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria.

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni al T.A.R. competente ai sensi della legge 06/12/1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o, nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm.ii.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI